

Legge regionale 14 luglio 2017, n. 33

Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016.

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14.07.2017)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Contributi per l'anno 2017. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 46/2016

Art. 2 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 46/2016

Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;
2. È opportuno anche per l'anno 2017 promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per turisti;
3. È opportuno rinnovare anche per l'anno 2017 la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016;
4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2017, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1

Contributi per l'anno 2017. Inserimento dell' articolo 6 bis nella l.r. 46/2016

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è inserito il seguente:

“ 6 bis - Contributi per l'anno 2017

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2 anche per l'anno 2017.

2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 , 3 e 6, per l'anno 2017:

a) il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2 è il 30 settembre 2017;

b) il termine di cui alla lettera c del comma 2 dell'articolo 3 è il 31 dicembre 2019;

c) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 è il 31 dicembre 2017;

d) il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 è il 31 gennaio 2020.

3. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto l'intero ammontare del finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi *una tantum* di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno 2016 ”.

Art. 2

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 46/2016

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 9, della l.r. 46/2016 , è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6 bis, si fa fronte per l'esercizio 2017, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017- 2019 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese di investimento” per l'importo massimo di euro 900.000 ”.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.